

COMUNE DI ALONTE (VI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 1

(Ambito di applicazione e fonti)

Il presente Regolamento disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), dovuta al Comune nel quale il contribuente abbia il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge n. 191 del 16.06.1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1, commi 142-144, della legge n. 296 del 27.12.2006.

ART. 2

(Soggetti passivi)

Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Alonte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 3

(Determinazione dell'aliquota)

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. a) della legge n. 296/2006.

Per l'anno 2020 l'aliquota determinata dal Comune di Alonte viene stabilita nella misura unica di 0,80 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

La deliberazione che approva l'aliquota è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012 n. 44.

ART. 4

(Soglia di esenzione)

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 120.000,00.

2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

ART. 5
(Versamento)

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6
(Rinvio a disposizioni di legge)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART. 7
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2020.